



PROVINCIA
DI LODI

Dipartimento Tutela Ambientale

U.O. Aria, Acqua ed Energia

Determinazione n° REGDE / 924 / 2014

Lodi 18-09-2014

(Tutela Ambientale - 173 - 2014)

OGGETTO: UNICALCESTRUZZI SPA – SEDE LEGALE IN COMUNE DI IN CASALE MONFERRATO (AL), VIA LUIGI BUZZI N. 6 ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN COMUNE DI LODI, LOC. BELGIARDINO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL DPR 13/03/2013, N. 59.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO II

ATTESA la propria competenza derivante dal Decreto REGDP/98/2013 del 18/12/2013;

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto - legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Aprile 2012, n. 35”;

VISTA la Circolare Regionale n. 19 del 05.08.2013 “Primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale”;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 7 novembre 2013, prot. n. 0049801 “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;

VISTA la DGR n. 1840 del 16 maggio 2014 “Indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)”;

VISTE:

- la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 14.11.2013 allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Lodi dalla ditta UNICALCESTRUZZI SPA, con sede legale in Comune di Casale Monferrato (AL), Via Luigi Buzzì, 6 ed insediamento produttivo in Comune di Lodi, Loc. Belgiardino;
- le note, acquisite in atti con prot. prov. n. 36061 del 04.12.2014, n. 36257 del 05.12.2013 e n. 36556 del 09.12.2013 con le quali lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Lodi ha trasmesso la sopra citata domanda corredata della documentazione necessaria, ai sensi dell’art.4 c. 1 del DPR 59/2013, comunicando contestualmente l’avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.;
- la nota del 17.01.2014, prot. prov. n. 1420, con la quale la Provincia di Lodi, per il tramite del SUAP del Comune di Lodi, ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa;
- le integrazioni presentate dalla ditta al SUAP del Comune di Lodi in data 20.02.2014 e da quest’ultimo trasmessa alla Provincia di Lodi in data 12.03.2014, in atti con n. 7610;

RILEVATO che l’istanza AUA riguarda il rilascio del seguente titolo abilitativo di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) del DPR 59/2013:

- autorizzazione allo scarico su suolo mediante sub-irrigazione delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici dell'impianto, cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

RILEVATO che la Ditta è in possesso delle seguente autorizzazione:

- Determinazione Dirigenziale n. REGDE/595/2011 del 20/04/2011 rilasciata dalla Provincia di Lodi avente ad oggetto: *"UNICALCESTRUZZI SPA - stabilimento in Lodi, Località Belgardino. D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, artt. 269 e 281, comma 1: rinnovo dell'autorizzazione per stabilimento esistente"*;

DATO ATTO che, in merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006, la ditta ha dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata;

PRESO ATTO che l'istruttoria tecnico – amministrativa condotta dal competente ufficio, in atti con nr. 27216 del 11.09.2014) si è conclusa con esito favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli allegati tecnici allegati alla presente, di cui costituiscono parte integrante;

DATO ATTO che il DPR 59/2013 art. 3 comma 6 stabilisce che l'autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio e che, ai sensi del D. Lgs. 152/06, art. 269, comma 7 (emissioni in atmosfera), art. 124, comma 8 (autorizzazione allo scarico) e della Circolare del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 7 novembre 2013, prot. n. 0049801, la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

EVIDENZIATO che ai sensi della L.R. 14/8/1999, n. 16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA", l'ARPA esercita attività di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente, dandone comunicazione alle stesse per l'assunzione dei provvedimenti di competenza;

VISTI:

- il D. Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i. recante *"Norme in materia ambientale"*, che alla Parte Terza detta *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- il Regolamento Regionale n. 3/2006 *"Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 29 Marzo 2006 n. 8/2244 *"Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque ai sensi dell'art. 44 del d.lgs 152/99 e dell'art. 55 c. 19 della l.r. 26/2003"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 05 Aprile 2006 n. 8/2318 avente ad oggetto *"Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'articolo 3, comma 1 del Regolamento Regionale n. 3 del 24 Marzo 2006"*;
- la Determinazione Dirigenziale n. 333 del 04.05.2006, avente ad oggetto *"Regolamento n. 4 del 24 marzo 2006 e Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006: norme attuative interne per la disciplina delle acque meteoriche derivanti da superfici scolanti e delle acque pluviali"*
- Il D. Lgs. 3/4/2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"*, che alla Parte Quinta detta *"Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"*;
- la L.R. 11/12/2006, n. 24;
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

e loro successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATE IN PARTICOLARE:

- la D.G.R. 21/12/2002, n. 11667 recante “Definizione di allegati tecnici relativi ad attività produttive che comportano emissioni in atmosfera, ai fini della semplificazione del procedimento autorizzativo previsto dal D.P.R. 24 Maggio 1988, n. 203”;
- la D.G.R. 23/1/2004, n. 16103 “Definizione dell’allegato tecnico relativo al settore trasformazione materie plastiche e gomma – integrazione della dgr 20/12/2002, n. 11667”;
- la D.G.R. 30/3/2009, n. 9201 recante “Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera (D. Lgs. 152/06). Modalità per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alle Province lombarde. Revoca della dgr n. 21204/2005”;
- la D.G.P. 22/4/2009, n. 99 recante “D. LGS. 152/06 - Parte Quinta. Emissioni in atmosfera. Determinazione degli importi e delle modalità di versamento degli oneri istruttori. Modifiche ed integrazioni alla DGR 20/7/2005, n. 140”;
- la D.G.R. 22/6/2005, n. 196 “Integrazione e modifica della D.G.R. 20/12/2002, n. 11667. Allegati tecnici per il controllo e la riduzione delle emissioni di polveri e composti organici volatili (COV) da fonti di origine industriale per le lavorazioni dei settori verniciatura, sgrassaggio e inerti (conglomerati, cementizi, lapidei)”;
- la D.G.R. 19 Ottobre 2001, n. 6501 avente ad oggetto “Zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria, ambiente, ottimizzazione e razionalizzazione della rete di monitoraggio, relativamente al controllo dell’inquinamento da PM10, fissazione dei limiti di emissione degli impianti di produzione energia e piano d’azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico – Revoca delle dd.gg.r. 11 Gennaio 1991, n. 4780, 9 Novembre 1993, n. 43079, 5 Novembre 1991, n. 14606 e 21 Febbraio 1995, n. 64263 e sostituzione dell’allegato alla D.G.R. 11 Ottobre 2000, n. 1529.”;
- la D.G.R. 6 Agosto 2012, n. 3934 avente ad oggetto “Criteri per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale”;
- la L.R. n. 24 del 11.12.2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente” che, agli artt. 8 comma 2 e 30 comma 6 stabilisce che dal 1 gennaio 2007 “ la Provincia è l’autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera”
- la D.G.R. n. 9201 del 30.03.2009 “Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi ex DPR 203/88”;
- la D.G.R. n. 7/13943 del 01 agosto 2003 “Definizione delle caratteristiche tecniche e dei criteri di utilizzo delle «Migliori tecnologie disponibili» per la riduzione dell’inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.P.R. 203/88 – Sostituzione – Revoca della d.g.r. 29 novembre 2002, n. 11402”;
- la D.G.R. 30/5/2012, n. 3552 avente ad oggetto: “Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D. Lgs. 152/06 e smi – Modifica e aggiornamento della D.G.R. 1/8/2003, n. 7/13943”,
- la Circolare Regione Lombardia 25/1/2007, n. 5 avente ad oggetto “Modifiche impiantistiche ex D. Lgs. 152/06, art. 269”,
- la D.G.R. 20/12/2013, n. 1118 avente ad oggetto “Aggiornamento delle disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici”.

e loro successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

ATTESTATA sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

DETERMINA

Sulla base delle premesse, che si intendono qui integralmente riportate:

1. di adottare, ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale per la ditta UNICALCESTRUZZI SPA, con sede legale in Comune di Casale Monferrato (AL), Via Luigi Buzzi, 6 ed insediamento produttivo in Comune di Lodi, Loc. Belgiardino, riguardante i seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) e c):
 - autorizzazione allo scarico su suolo mediante sub-irrigazione delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici dell'impianto, cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'"*Allegato Tecnico Emissioni in Atmosfera*" allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante.
2. di far presente alla società UNICALCESTRUZZI SPA che in caso di rinnovo o aggiornamento del presente atto la relativa istanza dovrà essere formulata rispettando le indicazioni contenute nel DPR 13 marzo 2013, n. 59;
3. di stabilire che eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell'attività dell'impianto, debbano essere comunicate per il tramite del SUAP competente;
4. di dare atto che, in caso di inosservanza della prescrizioni contenute del presente atto, l'autorità competente potrà procedere, ai sensi dell'art. 130 (autorizzazione allo scarico) e dell'art. 278 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e a seconda dei casi:
 - alla diffida;
 - alla diffida con contestuale sospensione dell'attività;
 - alla revoca dell'autorizzazione con chiusura dell'impianto;
5. di stabilire che, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR 13 marzo 2013, n. 59, la presente autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Lodi che dovrà essere comunicato anche alla Provincia di Lodi per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto, e che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza ai sensi del D. Lgs. 152/06, art. 269, comma 7 (emissioni in atmosfera), art. 124, comma 8 (autorizzazione allo scarico) e della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 7 novembre 2013, prot. n. 0049801;
6. di disporre che copia conforme del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta UNICALCESTRUZZI SPA, per la relativa pubblicazione all'Albo pretorio comunale, e per la trasmissione della copia ad A.R.P.A. della Lombardia - Dipartimento di Lodi ed al Comune di competente;
7. di disporre che il presente atto di Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce la Determinazione Dirigenziale n. REGDE/595/2011 del 20/04/2011, in materia di emissioni in atmosfera, a decorrere dalla data del suo rilascio;
8. di disporre la pubblicazione sull'Albo informatico del seguente allegato:
 - UNICALCESTRUZZI SPA - Allegato Tecnico scarichi
 - Tavola 01 – *Planimetria della rete fognaria*, del 21/10/2013
 - UNICALCESTRUZZI SPA - Allegato Tecnico Emissioni in Atmosfera

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE: dott. Marco Vignati

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, 82)